

"STATUTO DELLA "GRUPPO D'AZIONE LOCALE DAUNOFANTINO S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1 (Denominazione) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "GRUPPO D'AZIONE LOCALE DAUNOFANTINO S.R.L."

Art.2 (Sede sociale e domicilio dei soci) 1. La società ha sede in Manfredonia.

2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'organo amministrativo.

3. La società può istituire o sopprimere: - con decisione dell'organo amministrativo, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed unità locali; - con decisione dei soci, sedi secondarie

4. I soci devono comunicare all'organo amministrativo il proprio domicilio e le successive variazioni, ai fini delle comunicazioni sociali, in mancanza il domicilio dei soci è quello desunto dal Registro Imprese.

Art.3 (Durata) La durata della società è stabilita fino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art.4 (Oggetto sociale) 1. La società, che ha scopo di lucro, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi, ha per oggetto e si propone:

* la partecipazione al progetto "LEADER+", programma di azione e di sviluppo rurale, promosso dalla commissione dell'Unione Europea con la comunicazione della commissione agli stati membri del 14 aprile 2000 12000/C 139/05, pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea del 18 maggio 2000, nonché ad ogni altro Progetto o Programma finanziato con fondi europei, nazionali, regionali o di altri enti;

* l'attuazione dello sviluppo rurale delle piccole imprese, dell'artigianato, della pesca e della acquacoltura, oltre che dei servizi zonali;

* la programmazione e la gestione di piani per la valorizzazione, promozione e salvaguardia del territorio, attraverso la divulgazione e promozione delle risorse naturali, storiche, architettoniche ed archeologiche;

* la gestione e predisposizione di piani per la cura di parchi naturali, rurali e marini;

* la gestione e predisposizione di piani per la gestione di attività culturali, sportive e ricreative, sia in zone rurali che costiere;

* la rivalutazione del territorio e delle proprie risorse, anche con interventi strutturali di risanamento, recupero di edifici, ristrutturazione e restauro di siti;

* la realizzazione di studi e ricerche relativamente allo stato del territorio, delle infrastrutture e dei fattori

della produzione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi locali, anche in collaborazione con altri enti istituzionali e privati operanti sul territorio;

* la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, **silvicoli**, **zootecnici**, della pesca e dei prodotti dell'artigianato tipico locale;

* la valorizzazione di marchi collettivi per prodotti riconosciuti o in via di riconoscimento ai sensi dei regolamenti CE, o compatibili con l'articolo 30 del trattato, con l'obiettivo finale di sviluppare l'identificazione del prodotto locale come tipico del "**GAL DaunoFantino**", col conseguente raggiungimento di un maggior valore economico, dello stesso;

* la predisposizione e gestione di studi e progetti sull'introduzione di certificazione di prodotto e di processo (marchi di tipicità - DOP, DOC, IGP E IGT), anche per prodotti biologici;

* la predisposizione e gestione di piani per il risparmio energetico nei cicli produttivi e di commercializzazione delle attività agricole, **zootecniche**, **ittiche** e dell'artigianato locale;

* la predisposizione dei piani per l'utilizzo, anche a fini energetici, dei prodotti e sottoprodotti delle filiere agricole, di pesca, **zootecniche** e dell'artigianato locale;

* la predisposizione e gestione di piano per la riduzione dell'impatto ambientale dei cicli produttivi delle attività agricole, **zootecniche**, **ittiche**, dell'artigianato locale e delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;

* la predisposizione di esposizioni collettive, dei prodotti locali sia propri dell'azienda che di aziende esterne, per la loro diffusione e per l'innovazione ed il miglioramento della produzione, curandone la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali, anche al fine di favorire ed assistere le imprese nella ricerca di partners per la costituzione di "**joint-venture**" anche all'estero;

* la realizzazione di programmi **agrituristici**, per la valorizzazione dei prodotti locali alimentari ed incremento del turismo, con le costruzioni di **ostelli** per la gioventù, alberghi, campeggi, "**bed and breakfast**", oltre che turismo ittico e **costiero** e quant'altro occorre per la realizzazione dello scopo sociale;

* l'organizzazione e gestione di mostre, fiere, musei, manifestazioni, spettacoli **folcloristici** e culturali, feste e organizzazioni in genere, soprattutto per la salvaguardia delle antiche tradizioni locali;

* la gestione e svolgimento di attività di promozione del turismo anche attraverso le attività di agenzie di viaggio, tour **operator**, charter di imbarcazioni;

* la pubblicazione di un periodico o di una rivista

tecnico-scientifica in ogni campo collegato con l'oggetto sociale, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi;

* la gestione e creazione di siti internet, commercio elettronico, domini internet, portali internet, banche date, creazione di cd rom e quant'altro collegabile alla telematica;

* la predisposizione, organizzazione e gestione di piani e corsi di formazione ed istruzione delle categorie relative alle attività agricole, **zootecniche**, della pesca, delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, **zootecnici** e della pesca, nonché del turismo, **agriturismo**, turismo rurale ed ittico, oltre che dell'artigianato, industria e servizi connessi a questi anche autorizzati da leggi regionali, nazionali e dell'unione europea;

* la realizzazione e gestione di centri attrezzati per lo sport, l'arte ed il turismo;

* la promozione di interventi finalizzati al potenziamento e diversificazione della struttura produttiva locale mediante elevazione della qualità dei prodotti/servizi, integrazione delle filiere produttive, creazione d'impresa, promozione di forme associative, acquisizione, progettazione, realizzazione e gestione di aree attrezzate, mercati ed aste **ittiche**, centri logistici, spazi espositivi e/o commerciali, per insediamenti produttivi ed associati anche al fine di **esplicare** le attività previste dalla legge 317/91 e successive modifiche.

2. La Società - non in via prevalente ma in via del tutto strumentale al raggiungimento dello scopo sociale, e non nei confronti del pubblico - potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società, imprese, enti o consorzi, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

3. Tutte le suindicate attività vanno svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e previo ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni e quant'altro necessario per lo svolgimento delle stesse.

4. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività: - il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale; - la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. n. 58/1998), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico

delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.B. (D. Lgs. n. 385/1993); - le attività riservate agli iscritti in albi professionali previsti dal citato T.U.I.F. (D. Lgs. n. 58/1998); - in generale, tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

TITOLO II

CAPITALE - PARTECIPAZIONI - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Art.5 (Capitale sociale e conferimenti) 1. Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 Cod.Civ.

2. Possono essere conferiti il denaro e tutti gli altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate ai sensi dell'art.2464 comma 6 Cod.Civ. in qualsiasi momento possono essere sostituite col versamento presso la società, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro.

4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 Cod. Civ. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Art. 6 (Aumento e riduzione del capitale) 1. La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

2. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla partecipazione al capitale da ciascuno di essi posseduta.

3. La decisione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti prevede l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento del capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta da altri soci o da terzi.

4. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter Cod.Civ., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 Cod.Civ.

5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite,

può essere omissa il deposito di cui all'art.2482 bis comma 2 Cod.Civ., motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea.

Art.7 (Quote di partecipazione al capitale sociale) 1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati e sono divisibili.

2. Il valore nominale di ogni quota è pari ad un euro o ad un multiplo di euro. Qualora a seguito di operazioni sul capitale o per qualsiasi altro motivo, il valore nominale di una o più quote presenti decimali di euro si procede all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia pari o superiore ovvero sia inferiore a cinquanta centesimi di euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o, comunque, sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto ad un altro.

Art. 8 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi)

1. Il trasferimento delle partecipazioni **per atto tra vivi, nonché la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle stesse, a favore di terzi non soci,** sono subordinati al gradimento dell'organo amministrativo.

2. Il socio che intende disporre della propria partecipazione (di seguito indicato "proponente") deve invitare l'organo amministrativo ad esprimere il proprio gradimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione delle generalità complete dell'avente causa proposto. L'organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - da far pervenire al "proponente" entro trenta giorni, deve esprimere il proprio gradimento, ovvero dichiarare, anche senza motivazione, il diniego. Dalla data (risultante dal timbro postale) del ricevimento del predetto invito - può comunicare il diniego del gradimento. In mancanza di risposta entro detto termine il gradimento si intenderà concesso e, quindi, la quota sarà trasferibile o il diritto reale potrà essere costituito a favore dell'avente causa proposto.

3. Al socio che, con atto tra vivi, vuole trasferire la propria quota **o costituire diritti reali di godimento o di garanzia sulla stessa,** spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art.2473 Cod.Civ., qualora avvenga il diniego del gradimento dall'organo amministrativo.

4. Nelle ipotesi di trasferimento o costituzione di diritti reali eseguiti senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'avente causa non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà disporre della partecipazione con effetti verso la società.

Art. 9 (Trasferimento delle partecipazioni per causa di

morte) 1. In caso di morte del socio persona fisica o di estinzione del socio persona giuridica, la relativa quota di partecipazione - entro 60 (sessanta) giorni - deve essere offerta ai soli soci iscritti nel R.I., in misura proporzionale alla partecipazione posseduta ed al prezzo determinato con i criteri previsti al successivo art. 12 (dodici), per la liquidazione della quota in caso di recesso. La partecipazione non optata sarà liquidata con i criteri previsti al successivo art. 12, in materia di recesso.

Art. 10 (Finanziamenti dei soci) 1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

2. La società, sulla base di trattative personalizzate, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, potrà stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

3. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è regolato dall'art. 2467 Cod. Civ.

Art. 11 (Emissione di titoli di debito) 1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà esser adottata con decisione dei soci.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art.12 (Recesso del socio) 1. Il socio può recedere dalla società, solamente per tutta la sua partecipazione, nei casi previsti dal presente statuto, dagli artt.2469, 2473, 2481-bis, 2497-quater Cod.Civ., dall'art.34 del D.Lgs. n.5/2003 ed in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita: - entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci o nel Libro delle decisioni degli Amministratori della decisione che lo legittima al recesso; - entro novanta giorni dalla delibera, nel caso previsto dall'art.34 del D.Lgs. n.5/2003; - entro trenta giorni dalla conoscenza, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo al diritto di recesso.

3. Nella raccomandata di cui al precedente comma 2 il socio recedente deve indicare: - le proprie generalità; - la volontà di recedere dalla società; - il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento; - il valore nominale della quota di partecipazione per la quale esercita

il recesso.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede sociale. Da tale momento la quota di partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso è inalienabile.

5. Per la valutazione della quota di partecipazione per la quale il socio esercita il recesso e per le modalità ed i termini del rimborso della stessa si applica l'art.2473 Cod.Civ.

6. Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta. Invece, la cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

8. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art.13 (Esclusione del socio) 1. Il socio può essere escluso dalla società, oltre che nel caso indicato all'articolo l'art. 2466 Cod. Civ., al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) il fallimento;
- b) l'interdizione, l'inabilitazione o la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) l'aver arrecato, con dolo o colpa grave, danni patrimoniali alla società;
- d) l'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o i servizi, per il socio che abbia effettuato tale conferimento.

2. L'esclusione è decisa dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

3. La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto. In caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione.

4. Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione suddetta, decorrono i termini di cui all'art.2473 Cod.Civ. per il rimborso della quota di partecipazione al socio escluso.

5. Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata dall'Autorità Giudiziaria.

6. Per la valutazione della quota del socio escluso e per le modalità ed i termini del rimborso della quota medesima trovano applicazione gli articoli 2473 e 2473 bis Cod.Civ.

7. In particolare, la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso.

8. E' esclusa la possibilità di rimborso mediante riduzione del capitale sociale; pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti, l'esclusione non avrà effetto.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 (Materie rimesse alle decisioni dei soci) 1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge (art. 2479 Cod.Civ.).

2. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465 Cod.Civ.

3. Possono partecipare alle decisioni dei soci tutti i soci che risultano iscritti ai sensi dell'art. 2470 comma 1 Cod. Civ., che non siano morosi nell'esecuzione dei conferimenti e la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto Cod. Civ., non siano scadute o divenute inefficaci.

4. Il voto di ciascuno vale in misura proporzionale alla partecipazione.

Art. 15 (Modalità di adozione delle decisioni dei soci: metodo assembleare). 1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art.2479-bis Cod.Civ. e del presente statuto.

2. Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci

ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

3. Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Italia, mediante lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica certificata spediti ai soci, al domicilio o all'indirizzo di posta certificata ufficialmente risultante alla società medesima secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo dell'adunanza, dell'ora e del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione, fermo restando che l'assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'*Organo di Controllo* o il *Revisore* - ove nominati - sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. Ai fini della valida costituzione delle assemblee di cui al presente comma, gli amministratori o l'*Organo di Controllo* o il *Revisore* - ove nominati - che non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi negli atti della società, da cui risulti che essi sono stati informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate agli amministratori ed all'*Organo di Controllo* o al *Revisore* assenti.

5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea, anche da terzi, a mezzo delega scritta, inviata anche via telefax, conferita per singole assemblee e contenente l'indicazione del rappresentante. Ciascun delegato non può rappresentare in assemblea più di due soci e può farsi sostituire solo dal soggetto espressamente indicato nella delega.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età, altrimenti dall'unico presente. In mancanza di tali soggetti l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

7. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, designato dalla maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

8. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della

costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

9. Il voto viene espresso mediante alzata di mano o con altra modalità - che consenta l'individuazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti - decisa a maggioranza semplice del capitale presente e rappresentato in assemblea.

10. L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei presenti, fermo restando: - che per l'adozione delle delibere di trasformazione, fusione e scissione è comunque richiesto il consenso di quei soci che a seguito di tali operazioni assumano responsabilità illimitata; - che, ai sensi dell'art.34, comma 6, del D.Lgs. n.5/2003, per le modifiche del presente statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

11. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, e deve essere trascritto tempestivamente nel Libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'art.2478 C.C. Esso deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio e deve indicare: a) la data dell'assemblea; b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; c) il risultato della votazione e, anche in allegato, il nominativo dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

12. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art.16 (Amministrazione della società) 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri che rappresentino le categorie appresso indicate all'art. 21 (ventuno).

2. Possono essere nominati amministratori anche non soci, purchè espressione delle categorie appresso individuate all'art. 21 (ventuno). Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Cod.Civ.

3. Gli amministratori: - restano in carica per 4 (quattro) anni; - sono rieleggibili; - sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

4. Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod.Civ.

5. Gli Amministratori sono solidamente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dalle norme di funzionamento della Società ai sensi dell'art.2476 Cod. Civ.

6. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, le scritture contabili ed i documenti relativi all'amministrazione nonchè, di farne estrarre copia a proprie spese.

Art.17 (Poteri dell'organo amministrativo) 1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per lo svolgimento ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le materie riservate alla decisione dei soci e per le eventuali limitazioni stabilite all'atto di nomina.

2. L'organo amministrativo può nominare e revocare direttori generali, avvocati e procuratori speciali, stabilendone poteri e compensi.

Art.18 (Rappresentanza della società) La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, nonchè agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Art.19 (Compenso degli amministratori) Il compenso degli

amministratori e l'eventuale trattamento di fine mandato sono determinati dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente. Agli amministratori spetta, inoltre, il rimborso per le spese sopportate per ragioni inerenti al loro ufficio.

Art.20 (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione opera con metodo collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, e può nominare uno o più amministratori delegati, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale che altrove, purchè nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente od un amministratore delegato lo ritengano opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dall'*Organo di Controllo* o dal *Revisore*, ove nominati.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi a ciascun amministratore, nonchè all'*Organo di Controllo* o al *Revisore*, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. Anche in mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri in carica e l'*Organo di Controllo* o il *Revisore* - ove nominati - e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il voto viene espresso mediante alzata di mano e non può essere dato per rappresentanza.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale, redatto senza ritardo, e sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e dal segretario, da cui risultino: a) la data dell'adunanza; b) l'identità dei partecipanti; c) il risultato della votazione, con la precisazione degli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti.

9. Se per qualsiasi motivo cessano dalla carica uno o più consiglieri, deve essere promossa la decisione dei soci per la loro sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art.21 (Nomina dei consiglieri) 1. La nomina degli amministratori compete all'assemblea dei soci sulla base di

una lista determinata in ragione di un componente per ciascuna delle seguenti categorie di soci:

- * le amministrazioni comunali;
- * gli enti pubblici diversi dalle amministrazioni comunali;
- * le organizzazioni **datoriali** agricole;
- * le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL e/o sottoscrittori del Piano di Sviluppo Rurale Regione Puglia;
- * le imprese e le altre organizzazioni private non appartenenti ad una delle precedenti categorie;

Ciascuna delle categorie di soci sopra indicate designa il proprio rappresentante nella lista con decisione assunta a maggioranza della singola categoria.

La lista è approvata con il voto favorevole della maggioranza dell'assemblea dei soci.

2. La lista presentata dai soci, sottoscritta da coloro che la presentano, deve essere depositata presso la sede della Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Essa è messa a disposizione dei soci presso la sede sociale.

3. Unitamente alla lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 22 (Organo di Controllo e Revisore) 1. La società può nominare un *Organo di Controllo*, composto da un solo membro effettivo in possesso dei requisiti di legge, ovvero un *Revisore*, in possesso dei requisiti di legge.

2. La nomina dell'*Organo di Controllo* ovvero del *Revisore* è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 Cod. Civ.

3. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

4. La decisione di nominare un *Organo di Controllo* ovvero un *Revisore*, nei casi in cui la nomina dei medesimi non sia obbligatoria, nonché la scelta tra *Organo di Controllo* e *Revisore*, in ogni caso, è rimessa all'assemblea dei soci.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 23 (Esercizio sociale) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 24 (Bilancio ed utili di esercizio) 1. Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio annuale.

2. Il bilancio deve essere redatto in conformità a quanto disposto dall'art.2478-bis Cod.Civ. ed è presentato ai soci per l'approvazione entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro un termine non superiore a centottanta giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale; le ragioni della dilazione sono segnalate dall'organo amministrativo nella relazione di cui all'art.2428 richiamato dall'art.2478-bis Cod.Civ.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti: il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale; il residuo ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, salvo che i soci decidano, in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva in tutto o in parte tali utili.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art.25 (Scioglimento e liquidazione) 1. La società si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge.

2. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'art.2484, comma 3, Cod.Civ..

3. L'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

TITOLO IX

COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 26 (Clausola compromissoria) Le controversie tra i soci ovvero tra i soci, la società, amministratori e liquidatori, sorte in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto - ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e delle altre che, per legge, non possano formare oggetto di compromesso - sono devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per sede legale. L'arbitro deciderà secondo diritto e agirà secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente per sede legale: al procedimento arbitrale si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 34 e seguenti del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 (Rinvio) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia."